



**Banca Popolare
Valconca**

Sede Sociale e Direzione Generale:
Via Bucci, 61
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA /RN/

Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2018 € 64.037.793,64
Codice Fiscale e Partita IVA 00125680405 – Codice ABI 5792
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle banche al n. 627.00

Filiale di _____

Egr.Sig./Gent.ma Sig.ra/Spett.le

____ - _____ / __/

Gentile Cliente,

siamo lieti di comunicarLe (in caso di pluralità di richiedenti, tutte le dizioni che seguono s'intendono riferite al plurale) che, a seguito della Sua richiesta e in conformità alle intese raggiunte, abbiamo attivato presso di noi il **Conto Corrente di corrispondenza** a Lei intestato n. ____ / ____ / _____.

Il rapporto, sino a nuova comunicazione, sarà regolato dalle condizioni contrattuali di seguito riportate, nonché dalle condizioni economiche contenute nel seguente Documento di Sintesi, che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Documento di Sintesi n. 0000 del ____/____/_____

[DOCUMENTO DI SINTESI CC]

[DOCUMENTO/I DI SINTESI SERVIZI ACCESSORI]

Ai fini del presente rapporto, il Cliente dichiara:

- (a) di sottoscrivere il presente Contratto in qualità di:
- Consumatore (inteso come la persona fisica che agisce, nel rapporto con la banca, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta);
 - Microimpresa (intesa come l'impresa individuale o la società che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro);
 - Ente senza scopo di lucro;
 - Altro (inteso come persona fisica, giuridica, ente o altro soggetto giuridico, che non rientrano nelle precedenti classificazioni);
- (b) di eleggere domicilio, anche ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della L. n. 386/1990, in _____ – _____ / ____ / ;
- (c) di voler ricevere gli estratti conto e qualsiasi altra comunicazione o documento a lui/loro diretti:
- esclusivamente in formato cartaceo;
 - esclusivamente in formato elettronico;
 - sia in formato cartaceo che in formato elettronico;
- (d) di autorizzare la Banca a fornire a un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento da me successivamente comunicato (“CISP”) e espressamente incaricato da me, la conferma della disponibilità sul conto dell'importo di volta in volta richiesto per l'esecuzione di un'operazione di pagamento effettuata tramite carta;
- (e) di autorizzare la Banca all'esecuzione delle operazioni di pagamento da me disposte tramite il canale internet confermando la volontà di voler eseguire le operazioni tramite tale modalità.

**SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Art. 1 – Premessa

Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Documento di Sintesi, il contratto (il “Contratto”) tra il cliente (il “Cliente”) e Banca Popolare Valconca S.p.A. (la “Banca”).

La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) le Guide Pratiche “Il Conto Corrente in parole semplici” e quella relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario;
- b) i Fogli Informativi, contenenti informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del conto corrente e dei servizi accessori offerti in abbinamento al medesimo, nonché sulle relative condizioni economiche.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in caso di offerta fuori sede, la Banca, prima della conclusione del Contratto ha consegnato al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;

- a) i Fogli Informativi, contenenti informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del conto corrente e dei servizi accessori offerti in abbinamento al medesimo, nonché sulle relative condizioni economiche;
- b) le Guide Pratiche “*Il Conto Corrente in parole semplici*” e quella relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto, ha messo a disposizione del Cliente, mediante la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto:

- a) i Fogli Informativi, contenenti informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del conto corrente e dei servizi accessori offerti in abbinamento al medesimo, nonché sulle relative condizioni economiche;
- b) le Guide Pratiche “*Il Conto Corrente in parole semplici*” e quella relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Se, su richiesta del Cliente, il Contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la Banca fornisce la stessa al Cliente subito dopo la conclusione del Contratto.

La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla *home page*, nonché nei locali della Banca aperti al pubblico.

Prima della conclusione del Contratto la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e il Documento di Sintesi, riportato quale frontespizio del Contratto per farne parte integrante, nonché la Guida Pratica “*Regole semplici per Pagamenti Sicuri*” disponibile anche sul proprio sito internet. Il documento informativo relativo all'esecuzione di operazioni di pagamento tramite internet. Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare. In caso di stipula del Contratto mediante strumenti informatici o telematici, la consegna della copia del Contratto può avvenire attraverso il medesimo strumento impiegato per la conclusione dell'accordo, purché su supporto durevole. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Art. 2 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod.civ.. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal D.Lgs. n. 385/1993 (il “**TUB**”) e dalle relative disposizioni di attuazione ed è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 3 – Identificazione del Cliente

All'atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal D.Lgs. n. 231/2007 (la “**Normativa Antiriciclaggio**”), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.

Art. 4 – Esecuzione incarichi conferiti dal Cliente

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

La Banca risponde secondo le regole del mandato dell'esecuzione degli incarichi assunti.

Se l'incarico deve essere eseguito su una piazza dove la Banca non ha proprie filiali, la Banca può incaricare un'altra banca o un suo corrispondente anche non bancario nell'esecuzione dell'operazione.

Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

Art. 5 – Classificazione del Cliente

La Banca prima della conclusione del Contratto provvede a classificare il Cliente come “Cliente”, “Cliente al dettaglio” o “Consumatore”.

Gli obblighi di trasparenza della Banca nei confronti della clientela, infatti, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate.

Alcune delle disposizioni di trasparenza trovano applicazione solo ai rapporti con “Consumatori” o “Clienti al dettaglio”.

Successivamente alla conclusione del Contratto, la Banca è tenuta a modificare la classificazione effettuata solo su richiesta del cliente.

Art. 6 – Cointestazione del rapporto

Quando il rapporto è intestato a più persone queste, salvo diversa pattuizione, possono compiere separatamente operazioni e dare disposizioni alla Banca con piena liberazione della stessa anche nei confronti degli altri cointestatori. Allo stesso modo, l'estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo dei soggetti cointestatori, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri soggetti cointestatori.

Per modificare o revocare tale facoltà di disposizione separata è necessario il consenso di tutti i cointestatori, che dovrà risultare da un'apposita comunicazione impartita per iscritto alla Banca.

Tutti i soggetti cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.

Nel caso di rapporto cointestato a due coniugi, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatori, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 190 cod.civ..

In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. In aggiunta, hanno diritto di disporre del rapporto: gli eredi, congiuntamente tra loro, in caso di decesso del cointestatore; il legale rappresentante, in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatori. Tuttavia, se uno dei cointestatori, gli eventuali eredi o il legale rappresentante dell'incapace notificano alla Banca la loro opposizione, la Banca non potrà più dare esecuzione alle disposizioni impartite, se non con il consenso scritto di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata oppure presentate a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto e sono opponibili alla Banca decorsi tre (3) giorni lavorativi dalla relativa ricezione.

Art. 7 – Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza

Il Cliente deposita la propria firma e quella dei soggetti autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca presso la filiale ove il relativo rapporto è intrattenuto, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. In difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale, esclusa l'estinzione del rapporto.

In caso di rapporto cointestato, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominati per iscritto da tutti.

Il Cliente e i relativi rappresentanti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle forme consentite dalle leggi vigenti.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.

Il Cliente può revocare o modificare le facoltà concesse alle persone autorizzate, informando il rappresentante dell'intervenuta revoca o della modifica delle facoltà conferitegli. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatori (deroga all'art. 1726 cod.civ.), mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Il cointestatore che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatori ed il rappresentante revocato.

Dal canto loro, le persone autorizzate a rappresentare il Cliente possono rinunciare al potere di rappresentanza loro conferito.

In ogni caso, la Banca deve essere informata con apposita comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata oppure presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, anche quando le revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblico dominio.

Decorsi tre (3) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali, ad esempio, la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; ciò anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone ed anche se le cause di cessazione siano relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Il Cliente sarà responsabile nei confronti della Banca dell'operato della persona delegata, anche in relazione al risultato contabile del conto, per eventuali disposizioni allo scoperto od eccedenti i limiti del fido ("utilizzo extrafido"), che la Banca intendesse a sua discrezione onorare.

Il Cliente, nell'impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa ed ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1389 cod.civ. per la validità delle operazioni compiute dalle persone delegate. Il Cliente assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni delegate, esonerando la Banca da ogni informativa al riguardo.

Art. 8 – Elezione di domicilio e comunicazioni al Cliente

Il Cliente dichiara di voler ricevere gli estratti conto e qualunque altra comunicazione o documento a lui diretto all'indirizzo e secondo le modalità indicate nel frontespizio del Contratto, oppure fatte conoscere successivamente per iscritto.

In ogni momento del rapporto, il Cliente ha diritto di cambiare la modalità di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari secondo le modalità da questi indicate per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Il Cliente, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto cointestato, si impegna a comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto ovvero delle modalità secondo cui ha richiesto di ricevere la corrispondenza da parte della Banca con lettera raccomandata oppure presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Art. 9 – Comunicazioni alla Banca

Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il Cliente sia un'impresa, è riconosciuta al Cliente la facoltà di inviare le proprie comunicazioni con modalità informatiche, mediante invio di una *mail* dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC della Banca

Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 10 – Garanzia e compensazione

La Banca, a garanzia di ogni suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli e i valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, anche se intrattenuti presso altre filiali della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

La Banca ha, altresì, il diritto di valersi della compensazione in tutti i seguenti casi:

- a) il Cliente diventa insolvente (art. 1186 cod.civ.);
- b) il Cliente diminuisce, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non dà le garanzie promesse (art. 1186 cod.civ.);
- c) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

Fermo il rispetto delle previsioni di legge in tema di anatocismo, la Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che è obbligo della Banca dare pronta comunicazione scritta al Cliente dell'intervenuta compensazione.

La facoltà di compensazione prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa, salvo diverso e specifico accordo con il Cliente stesso.

Art.11 – Commissioni e spese

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto.

La Banca è in ogni caso autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto.

La Banca è autorizzata ad addebitare in conto tutte le somme ad essa dovute dal Cliente in conformità al presente Contratto.

Art. 12 – Durata e Recesso

Il Contratto ha durata indeterminata.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.

Il recesso dal Contratto provoca la revoca del consenso del Cliente all'esecuzione di ordini di pagamento disposti ai sensi della successiva Sezione III e la chiusura definitiva del conto.

Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di quindici (15) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.

La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di quindici (15) giorni.

Se sussiste un giustificato motivo, anche solo nei confronti di uno dei cointestatari, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.

In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.

Art. 13 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni (anche economiche) previste dal Contratto, fatta eccezione per i tassi di interesse applicati all'apertura di credito a tempo determinato eventualmente accordata al Cliente. Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo, salvo che, nell'ipotesi di Clienti diversi dai Consumatori, abbiano ad oggetto le condizioni e le informazioni relative a servizi oggetto della successiva Sezione III.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, se il Cliente non è classificato come "Consumatore" o "Microimpresa", la Banca potrà modificare unilateralmente anche i tassi di interesse applicati all'apertura di credito a tempo determinato, al verificarsi dei seguenti eventi e condizioni:

- a) peggioramento dei seguenti indici/parametri rilevabili dal bilancio d'esercizio del Correntista: - Patrimonio netto/Debiti finanziari totali – Debiti finanziari netti/Ebitda – Ebitda/Oneri finanziari netti – Oneri finanziari/Fatturato – Inadempimento da Cdr/Fatturato;
- b) mutamento del grado di affidabilità del cliente in termini di rischio di credito;

- c) modifiche dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria;
- d) incremento dei costi sostenuti dalla Banca per il mantenimento dell'apertura di credito;
- e) incremento del rischio della linea di credito concessa dovuto a situazioni di oggettiva tensione presenti sul mercato.

La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno due (2) mesi.

La comunicazione al Cliente avviene per iscritto, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" o, in caso di modifica alle disposizioni e alle informazioni inerenti i servizi di pagamento, "Proposta di modifica del contratto" e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.

La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio applicabili alla prestazione dei servizi di pagamento in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: La Banca informa il Cliente delle modifiche che riguardino i tassi di interesse con periodicità annuale.

Art. 14 – Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, in conformità al Regolamento per la gestione dei reclami disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet www.bancavalconca.it.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di trenta (30) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di quindici (15) giorni operativi. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro quindici (15) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le trentacinque (35) giornate operative.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

Art. 15 – Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata

Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, il Foro di circoscrizione ove si trova la Sede Legale della Banca.

Tuttavia, se il Cliente è classificato come "Consumatore", Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.

La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.

SEZIONE II NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE

Art. 1 – Cosa è il conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Tutti i rapporti di dare e avere fra la Banca e il Cliente – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto, salva espressa istruzione contraria o salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza.

A meno che il Cliente non disponga diversamente, tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi in suo favore saranno accreditati sul conto corrente.

Art. 2 – Versamento di assegni ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Ri.Ba.)

L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile non appena decorsi i termini (c.d. di disponibilità) indicati nel Documento di Sintesi.

La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi scioperi del proprio personale o altri eventi eccezionali che impediscano la normale operatività – verificatesi presso la Banca medesima, presso società fornitrici di servizi di cui la Banca si avvalga e/o presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la Banca darà pronta notizia al Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilito nel Documento di Sintesi.

Se la Banca consente al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, l'importo dell'assegno prima che siano decorsi i termini di disponibilità e ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

Prima del decorso dei suddetti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati sul conto del Cliente, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti e le azioni riconosciuti in suo favore dalla legge o dal Contratto, compresi il diritto di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni il soggetto che ha effettuato la rimessa (art. 1829 cod.civ.).

Nonostante il decorso dei termini di cui al presente articolo, la banca trattaria (nel caso di assegni bancari) o la banca emittente (nel caso di assegni circolari) mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli che risultassero indebitamente pagati.

Sono in ogni caso a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali quelle che dipendono da:

- a) indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo del pagamento, di nomi sugli assegni o sulle relative distinte di accompagnamento;
- b) casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli derivanti da: norme vigenti nel luogo di pagamento degli assegni, siano essi stilati in Euro o in valuta estera; atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto; provvedimenti o atti di natura giudiziaria (ad es. sequestri o pignoramenti); fatti di terzi.

Se il Cliente richiede di svolgere il servizio in relazione ad assegni da presentare su piazze non bancabili, e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti.

La clausola "incasso tramite" ed ogni altra clausola analoga che non comporta alcuna domiciliatazione non sono vincolanti per la Banca, che comunque non risponde del mancato protesto di assegni per i quali sia richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la Banca stessa vi provvedesse, e delle spese per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Nel caso di disposizioni Ri.Ba. inoltrate per l'incasso dal Cliente, valgono le previsioni di cui sopra oltre che, per quanto diversamente e/o ulteriormente disciplinato, le norme della successiva Sezione che disciplina i servizi di pagamento. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell'ipotesi prevista dal precedente comma – spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

La Banca è autorizzata a non inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli o copia analogica degli stessi non appena ne abbia la disponibilità materiale; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge Cambiaria e 47 della Legge Assegni, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. 3 – Versamenti in conto di assegni ed effetti sull'estero

In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esteri esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso in cui alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o trattario.

Art. 4 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

L'importo dei titoli diversi dagli assegni bancari e circolari (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute o documenti similari versati dal Cliente è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica e/o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditata.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso, ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

La Banca si riserva il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni riconosciuti in suo favore dalla legge o dal Contratto, compresi il diritto di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni il soggetto che ha fatto la rimessa (art. 1829 cod.civ.), nonché il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 5 – Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto e assegni presentati al pagamento in forma elettronica

Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Gli assegni possono essere presentati al pagamento in forma elettronica. Per consentire l'acquisizione digitale dell'immagine dell'assegno al fine della sua negoziazione, è necessario che lo stesso sia correttamente e completamente compilato e non presenti correzioni, alterazioni o indicazioni erronee né alcuna forma di danneggiamento. In caso contrario la Banca sarà costretta a ricorrere alla procedura di back-up – che prevede l'applicazione dei costi indicati nel Documento di sintesi – per la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico.

All'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso, la Banca, dopo aver provveduto al controllo formale del titolo, procede a generare l'immagine dell'assegno, che previa apposizione della propria firma digitale, viene successivamente conservata a norma di legge. L'assegno cartaceo viene conservato dalla Banca negoziatrice solamente per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, decorsi i quali viene distrutto, fatti salvi casi particolari (qualora, ad esempio, siano presenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione).

In forza di quanto sopra disposto, con la generazione dell'immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica e il cliente può ottenere per una sola volta una copia analogica dell'immagine dell'assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione della Banca negoziatrice attestante la sua conformità all'originale e una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità. A richiesta del Cliente, la Banca inoltre rilascia altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica. I costi relativi al rilascio di copie analogiche e semplici sono riportati nel Documento di sintesi.

In ogni caso la presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o l'emittente ricevono, a seconda dei casi,

- (a) i soli dati dell'assegno, per gli assegni bancari e postali di importo sino a Euro 8.000 e per gli assegni circolari e vaglia postali senza limiti di importo (questi ultimi dovranno recare in chiaro i dati del beneficiario);
- (b) i dati e l'immagine dell'assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a Euro 8.000.

Qualora la Banca agisca in qualità di negoziatore, quest'ultima presenterà al pagamento in forma elettronica l'assegno al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso.

Nel caso in cui l'assegno sia girato per l'incasso attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore.

Art. 6 – Ritiro effetti

Il servizio di ritiro effetti permette al Cliente di ritirare (pagare) un effetto cartaceo domiciliato in una sede (banca/filiale domiciliataria) diversa da quella di pagamento (banca/filiale del debitore).

La sede della domiciliazione (banca e filiale per gli effetti cartacei) è indicata nell'avviso di scadenza.

La Banca, ricevuto l'ordine dal Cliente, invia un ordine di ritiro tramite rete interbancaria alla banca domiciliataria. La banca domiciliataria invia l'effetto o documento quietanzato alla Banca, che lo recapita al Cliente.

La Banca consegna il titolo/documento quietanzato al Cliente dietro pagamento del relativo importo. La valuta applicata corrisponde alla data scadenza dell'effetto o del documento.

Gli effetti a scadenza sono pagabili fino al termine dell'orario di sportello del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza.

Gli effetti a vista sono pagabili fino al termine dell'orario di sportello del terzo giorno lavorativo successivo alla data dell'avviso di scadenza.

La dicitura "con spese" è riportata esclusivamente come indicazione per il Cliente, senza nessuna responsabilità per la Banca.

Nel caso in cui il titolo sia domiciliato presso un'altra banca, la Banca può inviare l'ordine di ritiro a tale istituto anche tramite un proprio corrispondente. Il titolo verrà consegnato al Cliente solo al ricevimento dello stesso dalla banca corrispondente.

Sono in ogni caso a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali quelle che dipendono da:

- a) indicazioni erronee, non precise, insufficienti o tardive, specie di importo, del codice identificativo della disposizione, della scadenza o del beneficiario;
- b) casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli derivanti da norme vigenti nel luogo di pagamento; atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto; provvedimenti o atti di natura giudiziaria (ad es. sequestri o pignoramenti); fatti di terzi.

Art. 7 – Sconfinamenti

Il Cliente è tenuto ad utilizzare il conto corrente nei limiti del saldo disponibile.

La Banca non è, pertanto, tenuta ad onorare disposizioni del Cliente per un ammontare eccedente la provvista disponibile. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Banca, a propria insindacabile discrezione, decidesse di dare esecuzione a disposizioni di pagamento e/o di prelievo in assenza di provvista, tale circostanza non dovrà creare nel Cliente alcun affidamento circa analoghe concessioni per il futuro.

L'eventuale esecuzione di disposizioni in assenza di provvista determina uno sconfinamento e comporta il pagamento, da parte del Cliente, di interessi sulle somme utilizzate, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 10, e l'addebito di spese di gestione dello sconfinamento (c.d. "commissione di istruttoria veloce"), nella misura indicata nel Documento di Sintesi, entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di "Consumatore", la Banca lo informa per iscritto in presenza di uno sconfinamento rilevante ai sensi della vigente normativa.

La mancata applicazione delle spese di gestione dello sconfinamento per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.

Nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interesse, aumentato degli interessi di mora eventualmente dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.

Art. 8 – Conto non movimentato

Se il Cliente non esegue operazioni sul conto da oltre un anno e il conto presenta un saldo creditore non superiore ad Euro 258,23, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione del conto. Qualora, inoltre, il saldo creditore del conto non sia superiore ad Euro 2.500 la Banca può cessare di inviare l'estratto conto al Cliente.

Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa – quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero delle spese – ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 9 – Utilizzo del conto in Euro per operazioni in valuta estera

Il conto può essere utilizzato per operazioni da effettuarsi nelle valute estere liberamente trasferibili a sensi delle normative pro tempore vigenti.

Fatto salvo quanto previsto dalla successiva Sezione III, i versamenti in banconote di una valuta estera sono accreditati nel conto denominato nella stessa divisa, se disponibile, ovvero nel conto in altra valuta, indicato dal cliente, previa conversione al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca negli appositi listini esposti o resi disponibili all'atto del versamento o della negoziazione. Si precisa che, alla luce del diverso cambio fra banconote estere e la corrispondente divisa estera scritturale/contabile, il versamento o il prelievo su di un conto in divisa estera di banconote estere, ancorché espresso nella stessa divisa del conto, comporta per la Banca l'effettuazione di un'operazione di acquisto/vendita di banconote ed una contestuale operazione di rivendita/riacquisto di divisa estera (scritturale) ai rispettivi cambi ed il pagamento da parte del cliente dell'eventuale differenziale di cambio.

I bonifici e le rimesse disposti da terzi in valuta estera a favore del Cliente sono accreditati in conto previa conversione nella valuta di denominazione del conto al cambio corrente reso disponibile dalla Banca all'atto della negoziazione.

Qualora il Cliente non indichi il conto nel quale l'accredito deve essere eseguito, detto accredito sarà effettuato nel conto corrispondente alla divisa in cui è espressa la disposizione a favore del Cliente medesimo, se disponibile. Il Cliente prende atto che la richiesta di esecuzione di un'operazione in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il conto comporta, per la Banca, la preventiva conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari. Con analoghe modalità sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualunque mezzo.

Art. 10 – Chiusura periodica del conto – Regolamento degli interessi, commissioni e spese

Gli interessi sono accreditati al Cliente o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, che espone tutte le condizioni economiche e tutte le spese applicabili al rapporto.

I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, comunque non inferiore ad un anno, indicata nel Documento di Sintesi. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora eventualmente previsti nel Documento di Sintesi, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Il conteggio per la chiusura periodica è effettuato portando in conto – con valuta pari a quella di chiusura del periodo di riferimento – gli interessi creditori, le commissioni e le spese nella misura pattuita ed applicando le trattenute fiscali di legge.

Gli interessi debitori maturati, in caso di aperture di credito o in caso di sconfinamento, anche in assenza di fido ovvero extrafido, divengono esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, e comunque non prima che siano decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al successivo art. 11.

Il Cliente può autorizzare la Banca ad addebitare in conto gli interessi debitori maturati, una volta divenuti esigibili, e a considerarli sorte capitale ai fini di cui al precedente comma 3, esclusivamente nel caso in cui tale addebito non comporti uno sconfinamento in assenza di fido ovvero extrafido.

Il Cliente può revocare tale autorizzazione in ogni momento, mediante comunicazione effettuata con lettera raccomandata oppure presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. La revoca potrà riguardare esclusivamente gli interessi non ancora addebitati in conto; a tal fine, la stessa dovrà pervenire alla Banca almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della data in cui gli interessi diventano esigibili. La comunicazione deve in ogni caso contenere l'impegno del Cliente a estinguere il debito da interessi nei confronti della Banca e l'indicazione delle modalità con le quali egli intende farlo.

Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, la Banca, anche in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 6 che precede, può impiegare, ai fini dell'estinzione del debito da interessi, i fondi accreditati sui propri conti e destinati ad affluire sul conto del Cliente.

Fermo quanto precede, il Cliente prende altresì atto che ogni versamento e/o rimessa, di qualunque natura effettuata in conto in caso di sconfinamento, anche in assenza di fido ovvero extrafido, costituisce pagamento del debito esigibile in favore della Banca; ai fini dell'imputazione del pagamento trova applicazione l'art. 1194 cod.civ..

In caso di estinzione del conto:

- a) il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi, nel rispetto del presente articolo, nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi;
- b) quanto dovuto a titolo di interessi debitori è immediatamente esigibile e non produce ulteriori interessi. In relazione a tali interessi, non è consentito l'addebito in conto.

Salvo diverso accordo e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto.

Art. 11 – Invio ed approvazione delle comunicazioni periodiche

La Banca provvede all'invio degli estratti conto con periodicità indicata nel frontespizio del Contratto, entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod.civ. (“*Obbligo di rendiconto*”).

L'estratto conto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore, la sorte capitale e quella interessi e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Se il Cliente è un “cliente al dettaglio”, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente; con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali fidi e sconfinamenti.

Se le condizioni economiche applicate al rapporto sono variate rispetto alla comunicazione precedente, la Banca provvede all'invio del Documento di Sintesi entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. Il Documento di Sintesi aggiorna quello riportato nel frontespizio del Contratto. In ogni caso, il Cliente può ottenere gratuitamente dalla Banca, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Documento di Sintesi con le condizioni in vigore:

- a) chiedendone l'invio o la consegna di copia cartacea alla Banca, che vi provvede tempestivamente;
- b) se il Cliente ha optato per la trasmissione delle comunicazioni in formato elettronico, mediante accesso alla specifica area protetta del sito Internet indicata dalla Banca o, su richiesta, mediante posta elettronica.

Il Cliente ha diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento, mediante l'invio di un reclamo scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può impugnare l'estratto conto entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci (10) anni dalla data di ricevimento dello stesso; entro il medesimo termine di dieci (10) anni dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può richiedere al Cliente la restituzione di quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta (90) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci (10) anni. La Banca indica al Cliente al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.

Art. 12 – Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente

Il Cliente può chiedere alla Banca, anche senza procedere alla chiusura del conto corrente, di trasferire a un altro intermediario:

- a) le informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto;
- b) l'eventuale saldo positivo del conto corrente;
- c) entrambi.

Il trasferimento è eseguito, senza alcun onere per il Cliente, entro dodici (12) giorni lavorativi da quello in cui la Banca riceve l'apposita autorizzazione rilasciata dal Cliente all'intermediario destinatario, nella quale andranno identificati specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti e la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno 6 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui l'intermediario destinatario riceve i documenti trasferiti dalla Banca.

Nel caso di conto cointestato, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata da tutti i titolari del conto.

SEZIONE III NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO

Parte I – Norme generali

Art. 1 – Cosa sono i servizi di pagamento

Nell'ambito del rapporto di conto corrente, il Cliente può richiedere alla Banca di eseguire per suo conto operazioni di pagamento, quali bonifici, domiciliazioni, pagamenti di bollettini postali, bollettini bancari, imposte e contributi.

Tali servizi consentono al Cliente di effettuare incassi e pagamenti di varia natura connessi a rapporti con soggetti privati e istituzioni.

Ai fini del Contratto, la Banca opera in qualità di prestatore di servizi di pagamento:

- a) del pagatore, qualora il Cliente autorizzi un ordine di pagamento a valere sul conto a lui intestato;
- b) del beneficiario, qualora il Cliente sia destinatario dei fondi oggetto di una delle operazioni di pagamento di cui al Contratto.

In relazione ai servizi individuati nella presente Sezione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti (anche temporali) stabiliti nel presente Contratto, il Cliente potrà richiedere alla Banca di effettuare operazioni e interrogazioni ovvero impartire le proprie istruzioni anche attraverso soggetti diversi dalla Banca o attraverso strumenti e/o applicazioni che la Banca tempo per tempo mette a disposizione.

A tal riguardo, qualora il conto corrente sia accessibile on-line, il cliente potrà indirettamente accedere ai predetti servizi mediante:

- a) il "servizio di disposizione di ordine di pagamento", cioè un servizio fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("PISP") e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento;
- b) il "servizio di informazione sui conti", ovvero un servizio online fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("AISP") e espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Il servizio di disposizione di ordine di pagamento è il servizio che prevede la disposizione di un ordine di pagamento dal conto corrente accessibile online, richiesta dal cliente tramite un PISP (debitamente autorizzato ai sensi della normativa vigente) terzo rispetto alla Banca. In tal caso, la Banca riceve l'ordine di pagamento da parte del PISP su incarico del Cliente.

Il servizio di informazione sui conti è il servizio che prevede la fornitura, da parte di un AISP diverso dalla Banca, di informazioni consolidate relativamente al/i conto/i corrente/i detenuto/i dal Cliente presso la Banca ed eventualmente presso uno o più altri prestatori di servizi di pagamento.

Gli ordini di pagamento trasmessi attraverso i PISP e le richieste di informazioni trasmesse dagli AISP saranno trattati dalla Banca senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal Cliente o alle informazioni direttamente richieste da quest'ultimo.

Con particolare riferimento alle richieste che perverranno dai menzionati soggetti diversi dalla Banca, quest'ultima potrà altresì fornire a un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, autorizzato ai sensi della normativa vigente ("CISP", e congiuntamente a PISP e AISP, "Operatori Terzi") e espressamente incaricato dal Cliente, la conferma della disponibilità sul conto dell'importo di volta in volta richiesto per l'esecuzione di un'operazione di pagamento effettuata tramite carta.

In tali casi, la Banca opererà quale prestatore di servizi di pagamento del Cliente pagatore e/o del beneficiario anche in caso di disposizione di un ordine di pagamento tramite un Operatore Terzo, purché tale Operatore sia debitamente autorizzato dal Cliente.

La Banca fornirà all'Operatore Terzo solo le informazioni relative ai servizi di pagamento eseguiti sul conto corrente, ad eccezione dei dati sensibili relativi ai pagamenti (come definiti tempo per tempo ai sensi del D.lgs. 11/2010), purché l'Operatore sia debitamente autorizzato dal Cliente.

In ogni caso, l'autorizzazione da parte del Cliente all'Operatore Terzo è presunta dalla Banca qualora l'Operatore Terzo si avvalga dei codici di identificazione del cliente. Le modalità di identificazione dell'Operatore Terzo presso la Banca e le modalità di comunicazione tra quest'ultima e i medesimi Operatori Terzi saranno conformi a quelle tempo per tempo vigenti.

Fatta salva l'applicabilità delle misure di identificazione tra la Banca e l'Operatore Terzo, qualora il Cliente intenda impedire l'operatività di un Operatore Terzo è tenuto a informare la Banca dell'avvenuta revoca del consenso.

La Banca potrà rifiutare l'accesso al conto di pagamento a un AISP o a un PISP, nonché a un CISP qualora sussistano giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati.

In tal caso, la Banca, informa il Cliente del rifiuto e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.

La comunicazione sarà effettuata, secondo le modalità sicure concordate con il cliente e che saranno tempo per tempo conformi alle vigenti disposizioni normative, prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consentirà l'accesso al conto corrente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Salvo che sia diversamente previsto, in termini generali l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione è quello previsto dalla normativa tempo per tempo vigente sui servizi di pagamento (D.lgs. n. 11/2010).

Art. 3 – Esecuzione degli ordini di pagamento

Prima di dare esecuzione all'operazione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento la Banca acquisisce il consenso del Cliente:

- a) attraverso la compilazione e la sottoscrizione dei moduli disponibili presso le filiali della Banca, oppure
- b) l'autorizzazione rilasciata direttamente dal Cliente a un PISP, al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario stesso
- c) o attraverso la presentazione diretta, da parte del Cliente, dei bollettini o dei moduli necessari per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

In mancanza di tale consenso, l'operazione di pagamento dovrà considerarsi come non autorizzata.

Ai fini della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento il Cliente, all'atto della compilazione del modulo di conferimento dell'ordine, specifica:

- a) il proprio nominativo e l'IBAN del conto corrente di regolamento dell'operazione;
- b) il nominativo del soggetto beneficiario e il codice identificativo (IBAN) del conto corrente da accreditare;
- c) ogni altra informazione necessaria o richiesta ai fini dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.

L'ordine di pagamento eseguito in coerenza con i codici identificativi indicati nel modulo di conferimento dell'ordine – e, ove applicabile, nel rispetto delle modalità individuate dalla Banca con riferimento all'autenticazione forte del Cliente – si ritiene eseguito correttamente per quel concerne il beneficiario e/o il conto indicato dal codice stesso.

Il Cliente prende inoltre atto che per accedere al sito internet della Banca, per effettuare operazioni dispositive tramite la rete internet o effettuare qualsiasi altra azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, la Banca si riserva la facoltà, in conformità con la normativa vigente, di richiedere una forma di autenticazione forte.

Per motivi di sicurezza la durata dell'accesso alle pagine del sito internet della Banca non potrà essere superiore a quella individuata dalla medesima Banca in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. Parimenti, la Banca individua il numero di tentativi di accesso al sito internet falliti dopo i quali il servizio sarà bloccato.

La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con i codici identificativi forniti dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto agli identificativi stessi.

Il Cliente si dichiara informato della circostanza che gli ordini di pagamento sono trattati in un sistema interbancario per il trasferimento elettronico dei fondi e che pertanto egli è tenuto a non includere nel modulo di conferimento dell'ordine informazioni per la banca destinataria che possono impedire il trattamento automatico dell'ordine stesso.

Il Cliente può autorizzare la Banca a fornire al prestatore di servizi diverso dalla Banca che emetta uno strumento di pagamento basato su carta, la conferma della disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Il cliente prende atto che la Banca, in assenza di consenso esplicito del cliente rilasciato in relazione ad ogni CISP, non potrà fornire la conferma della disponibilità sul conto dell'importo di volta in volta richiesto per l'esecuzione di un'operazione di pagamento effettuata tramite carta.

In caso di espressa richiesta da parte del Cliente, la Banca comunicherà al Cliente, secondo le modalità sicure concordate con il cliente e che saranno tempo per tempo conformi alle vigenti disposizioni normative, l'avvenuta identificazione del CISP che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.

Tali disposizioni non si applicano a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

Nel caso in cui fosse la Banca ad operare in qualità di CISP del Cliente, quest'ultimo rilascia esplicito consenso alla medesima Banca affinché provveda a richiedere la conferma della disponibilità di fondi sul conto di pagamento eventualmente intrattenuto presso un terzo prestatore di servizi di pagamento.

In caso di operazione di pagamento basata su carta, anche se emessa da un soggetto terzo diverso dalla Banca, se l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il cliente presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul Conto Corrente solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. A tal fine il cliente rilascia in via preventiva alla Banca il proprio consenso a bloccare l'importo predeterminato di volta in volta comunicatole.

Resta inteso che la Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

Art. 4 – Divisa degli ordini di pagamento

Salva diversa indicazione del Cliente nel modulo di conferimento dell'ordine, la Banca esegue le operazioni di pagamento in Euro.

Se l'operazione di pagamento deve essere regolata in una divisa diversa dall'Euro, la Banca, prima di disporre l'operazione, informa il Cliente di tutte le spese connesse alla conversione valutaria ed il tasso di cambio applicato.

Art. 5 – Ricezione di un ordine di pagamento

L'ordine di pagamento, trasmesso direttamente dal Cliente ordinante alla Banca o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite o dal PISP, si considera ricevuto quando perviene alla Banca.

Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la Banca, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva.

In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella giornata operativa successiva se pervengono alla stessa:

a) oltre le ore 16:30 di una giornata operativa;

b) oltre le ore 13:00 di una giornata operativa in cui la Banca osserva orario di sportello ridotto (ad esempio nei giorni prefestivi).

Se il Cliente, direttamente o per il tramite di un Operatore Terzo, dispone che l'operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, l'ordine di pagamento si considera ricevuto nel giorno convenuto. Se il giorno convenuto non cade in una giornata operativa per la Banca, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 6 – Irrevocabilità di un ordine di pagamento

Il consenso del Cliente all'esecuzione di un'operazione di pagamento impartita ai sensi del precedente Art. 3 può essere revocato – con le stesse modalità attraverso cui era stato conferito o, in mancanza, mediante disposizione impartita per iscritto alla filiale di riferimento del Cliente – finché l'ordine di pagamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento, le operazioni di pagamento eseguite non possono essere considerate autorizzate dal Cliente.

L'ordine di pagamento si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi del precedente art. 5.

Se il Cliente dispone che l'operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, l'ordine di pagamento può essere revocato non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. Tuttavia, se il Cliente è stato classificato come "Consumatore" o come "Microimpresa" la revoca dell'ordine di pagamento dovrà pervenire alla Banca entro la giornata operativa precedente il giorno concordato.

Se l'operazione di pagamento è disposta da un PISP o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'operazione di pagamento, l'ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e, nel caso di ordine disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite anche del beneficiario. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.

In ogni caso, l'irrevocabilità dell'ordine di pagamento non pregiudica il diritto al rimborso del Cliente dell'importo dell'operazione di pagamento effettuata, in caso di controversia tra il Cliente stesso e il beneficiario del pagamento.

Art. 7 – Rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento

Quando tutte le condizioni previste dal Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, salvo che l'esecuzione dell'ordine sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine.

In tal caso, la Banca, entro i termini per l'esecuzione dell'operazione di pagamento previsti per ciascun servizio di pagamento di cui al Contratto, informa il Cliente che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, invita il Cliente a presentarsi nuovamente presso la propria filiale al fine di correggere l'errore.

Resta inteso che ove il rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.

Art. 8 – Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita (ossia non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite), anche se disposta mediante un PISP, ovvero se disposta dal beneficiario o per il suo tramite, deve comunicarlo alla Banca per iscritto, richiedendo la rettifica dell'operazione.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro due (2) mesi dal giorno in cui il Cliente riceve la conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento. Nel caso in cui il Cliente è classificato come "Consumatore" o "Microimpresa" il termine è esteso a tredici (13) mesi.

In ogni caso, tali termini non operano se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Se l'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita è contestata da un Cliente classificato come "Consumatore" o come "Microimpresa", salvo che l'operazione non sia stata disposta tramite un PISP, spetta alla Banca provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

La Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, immediatamente e comunque non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, ripristinando la situazione del conto come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai precedenti capoversi, dandone immediata comunicazione al Cliente. La Banca può, in ogni caso, ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il pagamento era stato autorizzato. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato anche se disposta mediante un PISP.

Art. 9 – Responsabilità della banca nella prestazione del servizio – Responsabilità del cliente

Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 8, e a condizione che il Cliente sia stato classificato come "Consumatore" o come "Microimpresa":

- i) quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente pagatore, la Banca è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento;
- ii) quando la Banca è responsabile ai sensi del punto (i), rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Cliente non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo;
- iii) qualora invece il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del punto (i), mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento;
- iv) quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. In tal caso la Banca è responsabile nei confronti del Cliente ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
- v) nel caso in cui la Banca, agendo in qualità di prestatore di servizi di pagamento del Cliente beneficiario, non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei punti che precedono, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.

Nei casi di cui al comma precedente, la Banca, per andare esente da responsabilità deve dimostrare di avere eseguito l'operazione in conformità alle norme che regolano i singoli servizi e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario o addebitate al Cliente pagatore nel rispetto dei termini di esecuzione previsti o con un lieve ritardo.

In ogni caso, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il Cliente medesimo del risultato.

Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

La Banca non è responsabile della mancata, tardiva o inesatta esecuzione dell'ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine di pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione di pagamento o se la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo nei tempi di esecuzione concordati o con un lieve ritardo. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative. Qualora non sia possibile il recupero dei fondi, sui richiesta scritta del Cliente, la Banca fornirà al medesimo le informazioni disponibili e utili ai fini delle azioni di tutela.

La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

In caso di smarrimento furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei codici identificativi, il Cliente è tenuto a comunicare senza indugio tale circostanza alla Banca non appena ne viene a conoscenza, comunicando altresì le informazioni indispensabili per procedere al blocco dei codici.

In tali casi, il Cliente rimane pienamente responsabile di eventuali utilizzi impropri o fraudolenti effettuati prima del blocco. Tuttavia, per le operazioni di pagamento disposte prima della comunicazione di blocco, il Cliente è responsabile per un importo comunque non superiore a 50 Euro. Tale limite di importo non si applica:

- a) se il Cliente classificato come "Consumatore" o come "Microimpresa" ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei codici identificativi;
- b) se il Cliente non è classificato come "Consumatore" o come "Microimpresa".

Inoltre, nei casi in cui:

- a) ove richiesto tempo per tempo dalla normativa vigente, la Banca non abbia richiesto un'autenticazione forte del cliente per disporre l'operazione di pagamento e salvo che il Cliente non abbia agito in modo fraudolento;
- b) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima del pagamento;
- c) la perdita sia stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o intermediari della Banca,

il Cliente non sopporterà alcuna perdita.

Art. 10 – Comunicazioni

La Banca provvede, per ogni operazione di pagamento eseguita, a consegnare tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie a identificare l'operazione di pagamento e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l'importo, le spese, l'eventuale tasso di cambio, la data valuta dell'addebito/accredito).

Analogà informativa, secondo modalità e tempistiche conformi alla normativa tempo per tempo vigente, sarà messa a disposizione del Cliente per le disposizioni di operazioni di pagamento disposte tramite un PISP.

Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell'estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.

Se richiede alla Banca informazioni ulteriori e più frequenti, rispetto a quelle previste nel comma 1, oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese, così come previste nel Documento di Sintesi.

Il Cliente ha diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento, mediante l'invio di un reclamo scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.

Art. 11 – Spese applicabili

Le spese e gli interessi applicati dalla Banca nell'esecuzione dei servizi di pagamento sono riportati nel Documento di Sintesi.

La Banca, nell'esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al Contratto, trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trattiene le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. In tal caso, la comunicazione di cui al precedente articolo, indica separatamente la totalità dell'importo trasferito e le spese trattenute.

Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma precedente:

- a) se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del pagatore, garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal Cliente;
- b) se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, garantisce che il Cliente riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento.

In ogni caso, la Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal Contratto o dalla normativa vigente.

Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura ragionevole e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

Le commissioni, le spese, i bolli e ogni altro onere saranno addebitati sul conto di regolamento dell'operazione indicato dal Cliente ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Sezione I del Contratto.

Parte II – Bonifici

Art. 12 – Che cosa si intende per bonifico

Il bonifico è l'operazione con cui la Banca, a seguito di ordine scritto, telematico o su altro supporto durevole e precostituzione degli occorrenti fondi liquidi da parte di un "ordinante", cliente della Banca, provvede – direttamente o tramite un'altra Banca – ad accreditare una certa somma di denaro sul conto corrente di un determinato soggetto "beneficiario".

Art. 13 – Esecuzione del bonifico - SEPA

Le disposizioni di cui al successivo comma si applicano, a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione di pagamento siano insediati nell'Unione Europea, solo:

- a) ai bonifici - SEPA in Euro;
- b) ai bonifici - SEPA che comportano un'unica conversione valutaria tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.

La Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo dell'operazione viene accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se l'operazione di pagamento è disposta su supporto cartaceo, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo dell'operazione viene accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la fine della seconda giornata operativa successiva.

Se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, l'importo del bonifico - SEPA viene accreditato e reso disponibile sul conto del Cliente non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca, salvo che non vi sia conversione valutaria o conversione valutaria tra euro e la valuta di uno stato membro o tra valute di due Stati Membri.

Le date di valuta dell'addebito sul conto del Cliente dei bonifici - SEPA disposti e dell'accredito dei bonifici - SEPA ricevuti sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto.

In ogni caso, la data di valuta dell'addebito sul conto del Cliente dei bonifici - SEPA disposti non può precedere la giornata operativa in cui l'importo del bonifico - SEPA è addebitato sul conto del Cliente.

In relazione all'esecuzione del bonifico - SEPA, la Banca è autorizzata, ai sensi dell'art. 1717 cod.civ., ad avvalersi di altri intermediari anche non bancari.

Art. 14 – Esecuzione di bonifici extra SEPA

I fondi relativi ai bonifici extra SEPA non rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente art. 13:

- a) sono accreditati sul conto della banca del beneficiario entro il termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione dell'ordine (se i dati comunicati dall'ordine risultano corretti e completi);
- b) se i dati comunicati risultano corretti e completi, sono accreditati sul conto del Cliente entro il termine massimo di due (2) giorni lavorativi successivi alla data di valuta riconosciuta alla Banca.

Le date di valuta dell'addebito sul conto del Cliente dei bonifici extra SEPA disposti e dell'accredito dei bonifici extra SEPA ricevuti sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto.

Parte III – Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (Addebiti diretti)

Art. 15 – Oggetto del servizio di addebito diretto – Autorizzazione all'addebito

L'addebito diretto è un servizio di pagamento associato al conto corrente, che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, sulla base di un'autorizzazione permanente all'addebito del conto corrente rilasciata dal Cliente alla Banca direttamente o per il tramite del beneficiario del pagamento (c.d. "Mandato"). Il Cliente, sottoscrivendo il Mandato presso la Banca o con autorizzazione rilasciata direttamente al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento di cui quest'ultimo si avvale, autorizza la Banca a provvedere al pagamento degli addebiti diretti richiesti dal beneficiario stesso.

A fronte del rilascio del Mandato, il beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito sul conto corrente del Cliente. Pertanto non è necessaria l'autorizzazione del Cliente per ogni singolo addebito.

Il servizio di addebito diretto è erogato attraverso gli schemi SEPA *Direct Debit*, che permettono l'esecuzione di operazioni di pagamento all'interno dell'area c.d. "Area SEPA" (Italia, altri Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco). L'addebito SEPA *Direct Debit* può essere eseguito solo se il conto corrente del Cliente è denominato in Euro e prevede due differenti schemi:

- a) il SEPA *Direct Debit "Core"*, utilizzabile indistintamente da tutti i clienti, indipendentemente dal fatto che siano classificati come "Consumatori" o meno;
- b) il SEPA *Direct Debit "Business to Business"* (B2B), riservato ai clienti non classificati come "Consumatori".

Art. 16 – Disattivazione e limitazione del servizio

Il Cliente che sia classificato come "Consumatore" può sempre chiedere alla Banca:

- a) di limitare l'incasso di addebiti diretti a un determinato importo, a una determinata periodicità, o a entrambi;
- b) di bloccare ogni addebito diretto sul proprio conto corrente;
- c) di bloccare ogni addebito diretto richiesto da uno o più beneficiari determinati;
- d) di autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati.

Art. 17 – Gestione del Mandato

Il Cliente può chiedere, per il tramite della Banca, informazioni relative al Mandato (quali il riferimento unico del Mandato, l'identificativo del beneficiario e il relativo nominativo, l'importo degli incassi) e copia dello stesso.

Il Cliente non è obbligato a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato, né le modifiche o la revoca del Mandato stesso.

Ove uno specifico Mandato non preveda il diritto al rimborso di cui al successivo art. 20 e fermo restando quanto previsto dal precedente art. 16, il Cliente che sia classificato come "Consumatore" può chiedere alla Banca di verificare ciascuna operazione di addebito diretto e di accertare – sulla base delle informazioni contenute nel Mandato e prima di effettuare l'addebito – che l'importo e la periodicità dell'addebito disposto dal beneficiario corrispondano a quelli concordati nel Mandato.

Il Mandato si considera estinto qualora siano decorsi trentasei (36) mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso. La Banca non darà pertanto seguito a richieste di addebito successive a tale termine.

Art. 18 – Esecuzione degli addebiti

La Banca addebita l'importo delle operazioni di pagamento di cui alla presente Parte III sul conto del Cliente, senza necessità di inviare a quest'ultimo la relativa contabile di addebito. La Banca non è inoltre tenuta ad inviare al Cliente le eventuali fatture relative al rapporto in essere tra quest'ultimo e il beneficiario, la cui responsabilità rimane a carico del beneficiario stesso.

La Banca procede all'addebito del conto alla data di scadenza indicata nell'ordine di pagamento e con pari valuta, sulla base delle disposizioni impartite dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e presenti disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzo.

Se il saldo disponibile non è sufficiente per fare fronte al pagamento, l'incarico di pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e la Banca resterà esonerata da ogni responsabilità per il mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente.

Art. 19 – Revoca degli ordini di pagamento

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6 se il Cliente è stato classificato come "Consumatore" o "Microimpresa", potrà revocare l'ordine di pagamento entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. In tutti gli altri casi, il Cliente prende atto che decorso tale termine, l'ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e del beneficiario e la Banca ha diritto ad addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.

In caso di addebito mediante "SDD finanziario", il Cliente prende inoltre atto che, indipendentemente dalla propria classificazione, il Mandato sottoscritto potrebbe imporre limitazioni o escludere del tutto il diritto di revocare l'ordine di pagamento.

Art. 20 – Rimborsabilità delle somme addebitate

Servizio SEPA Direct Debit Core

Se il Cliente è un "Consumatore" o una "Microimpresa" può chiedere alla Banca il rimborso di operazioni addebitate e riferite a Mandati validamente sottoscritti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. A tal fine, il Cliente deve dimostrare, mediante documenti o altri elementi utili che:

- a) al momento del rilascio, l'autorizzazione all'addebito non specificava l'importo dell'operazione di pagamento (es. "pagamenti a importo fisso");
- b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi alla luce del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze del caso.

Il Cliente prende atto che ove non sia stato classificato come "Consumatore" o come "Microimpresa" non potrà chiedere il rimborso di addebiti autorizzati.

In caso di addebito mediante "SDD finanziario", il Cliente prende inoltre atto che, indipendentemente dalla propria classificazione, il Mandato sottoscritto potrebbe imporre limitazioni o escludere del tutto il diritto di chiedere il rimborso di addebiti autorizzati.

La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita ovvero fornisce una giustificazione del rifiuto, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta di rimborso. Resta fermo il diritto del Cliente di presentare reclamo ai sensi dell'art. 14 della precedente Sezione.

Tuttavia, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il cliente ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni sopra indicate.

In ogni caso, il Cliente non ha il diritto al rimborso di cui al comma precedente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) il Cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca;
- b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente da parte della Banca o del beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.

Servizio SEPA Direct Debit B2B

Se il Mandato è stato validamente sottoscritto, il Cliente non ha il diritto di chiedere il rimborso di addebiti autorizzati. La Banca verifica con il Cliente la validità del Mandato prima di dare esecuzione alla prima richiesta di addebito ricevuta.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il diritto della Banca di rifiutare il rimborso non può essere esercitato nei riguardi degli addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012.

Parte IV – Altri servizi

Art. 21 – Esecuzione di altri pagamenti

La Banca provvede alle ulteriori operazioni di pagamento (ad esempio relative a bollettini postali, bollettini bancari Freccia, imposte e contributi, MAV e Ri.Ba.) richieste dal Cliente mediante presentazione dei bollettini o dei moduli necessari per la relativa esecuzione.

La Banca dà esecuzione alle operazioni di pagamento sulla base delle disposizioni impartite dal Cliente e delle indicazioni riportate dal medesimo nel modulo di conferimento dell'ordine, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e presenti disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzo.

L'ordine di pagamento eseguito in coerenza con le indicazioni fornite dal Cliente nel modulo di conferimento dell'ordine si ritiene eseguito correttamente per quel concerne il beneficiario e/o il conto indicato. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con le indicazioni fornite dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori.

Il termine ultimo per il pagamento delle disposizioni Ri.Ba. passive è la data di scadenza delle stesse.

Pertanto, il pagamento allo sportello di tali disposizioni deve essere effettuato entro l'orario di chiusura (degli sportelli) del giorno di scadenza.

Nel caso, viceversa, di ordini di pagamento di disposizioni Ri.Ba. disposti dal Cliente tramite i canali Internet Banking e Corporate Banking, detti ordini dovranno pervenire entro le ore 09:00 del giorno di scadenza.

Le Ri.Ba. non pagate alla scadenza verranno rese insolute.

Se il saldo disponibile non è sufficiente per fare fronte al pagamento, l'incarico di pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e la Banca resterà esonerata da ogni responsabilità per il mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente.

SEZIONE IV NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE DI ASSEGNO

Art. 1 – Convenzione di assegno

Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli di assegni rilasciati dalla Banca. La procedura di incasso potrà avvenire mediante il processo, denominato "CIT" (Check Image Truncation), idoneo a consentire che le copie informatiche degli assegni sostituiscano ad ogni effetto di legge gli originali cartacei e la loro conformità sia assicurata dalla Banca negoziatrice, mediante l'utilizzo della propria firma digitale, nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche tempo per tempo vigenti. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni contenute nella Sezione II, art. 5.

Al rilascio dei moduli cartacei, il Cliente deve rendere la dichiarazione di cui all'art. 124 del R.D. n. 1736/1933 ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della L. n. 386/1990.

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente è inoltre obbligato ad utilizzare i moduli di assegni rispettando le norme e le condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso.

Il Cliente è tenuto a comunicare prontamente alla Banca, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dei moduli di assegni o l'uso non autorizzato degli stessi moduli da parte di terzi soggetti.

La Banca consegna personalmente al Cliente ovvero al soggetto dal medesimo delegato i moduli di assegni; qualora il Cliente ne richieda il rilascio con altre modalità, assume a proprio carico tutti i rischi di trasmissione derivanti dalle modalità prescelte.

Art. 2 – Responsabilità del Cliente

Il Cliente sostiene tutte le perdite conseguenti all'utilizzo illecito o non autorizzato dei moduli di assegni che siano conseguenza di un suo comportamento fraudolento o di una violazione intenzionale o dovuta a grave negligenza degli obblighi previsti a suo carico dal presente articolo.

Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli di assegni dal momento in cui la Banca ha ricevuto comunicazione scritta da parte del Cliente medesimo della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.

Art. 3 – Assenza di disponibilità sul conto di addebito

Qualora per effetto di prelievi, addebiti o altre operazioni connesse all'uso di carte di debito o di credito eventualmente collegate al conto, le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, la Banca non provvede al pagamento degli assegni che ad essa pervengano, ancorché tratti in data anteriore a quella dell'operazione ed ancorché la Banca abbia notizia dell'operazione dopo il ricevimento o la presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è obbligata al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficienti, indipendentemente dalla presenza di fondi su altro conto di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo, e gli eventuali cointestatari del conto diano in tal senso alla Banca preventive istruzioni scritte.

Art. 4 – Rilascio moduli di assegni

I moduli di assegni rilasciati dalla Banca sono muniti di clausola di non trasferibilità. Tuttavia, entro i limiti previsti dalla vigente Normativa Antiriciclaggio, il Cliente potrà richiedere per iscritto il rilascio di moduli privi della clausola di non trasferibilità, corrispondendo l'imposta di bollo prevista dalla Normativa Antiriciclaggio.

Gli assegni bancari emessi all'ordine del Cliente (compresi quelli con espressioni quali "a me stesso", "a me medesimo", "m.m.") potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. per l'incasso e non potranno pertanto circolare.

Art. 5 – Compensazione e pagamento di assegni

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla data in cui è stata eseguita la compensazione da parte della Banca, nei limiti in cui, per effetto della compensazione, sia venuta meno la provvista.

Il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Art. 6 – Recesso

La Banca e il Cliente possono recedere dalla convenzione di assegno con le modalità previste dall'art. 12 della Sezione I del Contratto, con un preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, ferma restando la facoltà della Banca di recedere senza preavviso in presenza di giustificato motivo.

In ogni caso, il recesso dalla convenzione di assegno non comporta, automaticamente, la cessazione del rapporto di conto corrente.

In caso di recesso o di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

La Banca non sarà tenuta ad eseguire gli ordini impartiti dal Cliente e pagamenti di assegni, anche se emessi in data anteriore al recesso, ma pervenuti per l'incasso in data successiva alla data di efficacia del recesso medesimo.

SEZIONE V NORME CHE REGOLANO L'APERTURA DI CREDITO

Art. 1 – Cosa è l'apertura di credito

L'apertura di credito in conto corrente è un'operazione con la quale la Banca mette a disposizione del Cliente a tempo indeterminato (sino a revoca) o a tempo determinato (sino alla scadenza), una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre il saldo disponibile presente sul conto stesso.

Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma che gli è messa a disposizione dalla Banca e può, con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito concesso per la misura eventualmente eccedente l'importo del debito da interessi passivi esigibile alla data dei medesimi versamenti, bonifici o altri accrediti.

L'importo dell'apertura di credito concessa, la durata della medesima e le eventuali condizioni di utilizzo sono indicate nel Documento di Sintesi, unitamente alle commissioni e agli ulteriori oneri che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca in relazione all'apertura di credito concessa.

A fronte della concessione di un'apertura di credito il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere una commissione onnicomprensiva su fido che rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione delle somme. Tale corrispettivo è determinato in misura proporzionale all'Importo accordato e alla durata del fido richiesto dal Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo delle somme. L'ammontare della commissione e la periodicità di addebito sono indicati nel Documento di Sintesi.

Se l'apertura di credito è a tempo determinato, alla scadenza il Cliente è tenuto ad eseguire il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.

Se è prevista una riduzione nel tempo del fido, sia sulla base di uno specifico piano di rientro che per effetto dell'adeguamento automatico del fido a parametri convenuti, il Cliente deve eseguire immediatamente i pagamenti necessari ad adeguare il proprio debito verso la Banca all'importo del fido come diminuito o variato, senza bisogno che la Banca ne faccia richiesta.

Art. 2 – Maturazione e regolamento degli interessi

Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nel Documento di Sintesi. Gli interessi sono trattati in conformità con l'art. 10 della precedente Sezione II.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato che sia stata stipulata e si esaurisca nel corso del medesimo anno solare, gli interessi debitori maturati sono conteggiati alla scadenza e sono immediatamente esigibili. In tal caso, l'art. 10 della precedente Sezione II trova applicazione limitatamente ai commi 1, 3, 9, 10 e 11.

Art. 3 – Recesso della Banca

In deroga a quanto previsto dall'art. 12 della precedente Sezione I, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito a tempo indeterminato, anche con comunicazione verbale.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Consumatore", la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato mediante un preavviso di sessanta (60) giorni, ovvero senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo di cui darà immediata comunicazione al Cliente.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre il fido al ricorrere di una giusta causa.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa.

Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a quindici (15) giorni, senza penalità e spese di chiusura.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Art. 4 – Obblighi del Cliente in ordine al fido concesso — Clausola risolutiva espressa

Il Cliente si obbliga, tra l'altro, a:

- a) non utilizzare il fido per un importo superiore al limite accordato;
- b) effettuare i versamenti necessari in caso di riduzione del fido o alla relativa scadenza;
- c) integrare le garanzie divenute insufficienti ovvero a prestare nuove garanzie;
- d) presentare alla Banca — con cadenza almeno annuale o a richiesta della stessa — un quadro aggiornato della propria situazione giuridica, economica e finanziaria;
- e) fornire dati e notizie in ordine alle garanzie prestate.

L'eventuale inadempimento, parziale o totale, degli obblighi indicati nel comma precedente, costituisce giusta causa di recesso ai sensi del precedente art. 3.

In tali casi, la Banca ha, inoltre, facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., richiedendo l'immediato rimborso di tutto quanto ad essa dovuto dal Cliente.

Art. 5 – Sconfinamenti

L'eventuale esecuzione, da parte della Banca, di disposizioni impartite dal Cliente in eccedenza rispetto al limite del fido accordato non comporta, in ogni caso, l'aumento del limite di fido concesso.

Analogamente, se la Banca decide di eseguire eventuali disposizioni allo scoperto dopo la scadenza dell'apertura di credito a tempo determinato o dopo la comunicazione del recesso, l'apertura di credito non può comunque ritenersi ripristinata, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente i costi sostenuti, in conformità alle proprie procedure operative, al fine di autorizzare l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente (c.d. "commissione di istruttoria veloce"), nonché gli ulteriori oneri indicati nel Documento di Sintesi e gli interessi sulle somme utilizzate, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 10 della precedente Sezione II. La commissione di istruttoria veloce, è applicata:

- a) solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- b) solo quando vi è uno sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- c) su ogni singolo addebito di cui alla precedente lettera a), fermo restando che a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata è comunque applicata una sola commissione.

In ogni caso, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:

- a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
- b) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

In ogni caso l'eventuale sconfinamento discrezionalmente tollerato non implica la concessione di un'apertura di credito né l'ampliamento dell'apertura di credito eventualmente concessa.

Art. 6 – Revisione dei fidi

La Banca sottopone a revisione la situazione dei fidi e la situazione economico-patrimoniale del Cliente con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi.

La Banca, in ogni caso, si riserva la facoltà di sottoporre a revisione la situazione dei fidi concessi al Cliente e la situazione economico-patrimoniale del Cliente stesso ogni qualvolta abbia notizia di eventi tali da far ragionevolmente dubitare di un mutamento in peggio della situazione economico-patrimoniale del Cliente stesso.

All'esito dell'istruttoria di revisione, la Banca può legittimamente decidere di confermare i fidi concessi, modificarli, limitando gli importi, o recedere dagli stessi. Il Cliente deve eseguire immediatamente i pagamenti necessari ad adeguare il proprio debito verso la Banca all'importo del fido come diminuito o variato, senza bisogno che la Banca ne faccia richiesta.

Art. 7 – Comunicazioni a banche dati

Il Cliente prende atto che, in caso di mancato rientro dall'apertura di credito ovvero dallo sconfinamento nei termini previsti dal presente Contratto, la Banca potrà segnalare tale circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, provvedendo, nei casi previsti dalla vigente normativa, ad informarlo preventivamente della prima segnalazione.

Al riguardo, il Cliente prende altresì atto che eventuali informazioni negative registrate a suo nome nelle banche dati possono avere effetti pregiudizievoli sulla sua capacità di accedere a ulteriori finanziamenti, anche con altre banche.

SEZIONE VI NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO VINCOLATO

Art. 1 – Che cos'è il Conto Deposito

Il Conto Deposito è un servizio accessorio al conto corrente ordinario, in virtù del quale la Banca si impegna a custodire le somme depositate dal Cliente, corrispondendo gli interessi pattuiti e maturati.

Il Cliente è tenuto ad assoggettare a "vincolo" l'intero ammontare delle somme depositate sul Conto Deposito, impegnandosi cioè a non prelevarle fino ad una determinata scadenza.

Le somme assoggettate a vincolo sono indisponibili fino alla scadenza del vincolo stesso, ovvero fin quando il Cliente non ne chieda la restituzione anticipata.

Alla scadenza del vincolo, le somme verranno automaticamente accreditate sul conto corrente ordinario.

Art. 2 – Versamenti sul Conto Deposito

Il Cliente versa il denaro sul Conto Deposito esclusivamente mediante giroconto a valere sul proprio conto corrente ordinario. Non sono consentiti versamenti in contanti e/o assegni.

Ciascun versamento rappresenta una distinta partita.

La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.

Art. 3 – Vincolo delle somme depositate

Il Cliente è tenuto ad assoggettare le somme depositate a vincolo, per i periodi di tempo e ai tassi di remunerazione indicati nei Fogli Informativi tempo per tempo vigenti. Ciascuna partita è interamente assoggettata al medesimo vincolo.

Eventuali versamenti successivi saranno imputati ad un nuovo vincolo, della durata prescelta dal Cliente tra i periodi di tempo indicati nel relativo Foglio Informativo.

Le somme depositate rimarranno vincolate per il periodo prescelto, a meno che il Cliente non intenda smobilizzarle anticipatamente, nel rispetto delle modalità previste dal successivo Art. 4.

Le condizioni economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate resteranno immutate per tutta la durata del vincolo e saranno quelle riportate nel relativo Foglio Informativo.

Art. 4 – Svincolo delle somme depositate

Il Cliente può disporre, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, lo smobilizzo anticipato delle somme vincolate. Lo smobilizzo anticipato può essere disposto in relazione ad una o a tutte le partite vincolate. Nell'ambito della medesima partita non è consentito lo svincolo parziale.

Il Cliente prende atto che, in caso di smobilizzo delle somme depositate, la Banca potrà applicare una penale di importo massimo pari agli interessi maturati sulla somma vincolata, calcolati alla data di estinzione del vincolo.

In caso di smobilizzo anticipato, ovvero alla scadenza dei periodi di vincolo pattuiti, le somme originariamente vincolate saranno automaticamente trasferite sul conto corrente ordinario.

Art. 5 – Calcolo degli interessi e loro accredito

Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita ai sensi del precedente articolo 3 della Sezione VI;

Alla scadenza del vincolo o al momento dello smobilizzo anticipato, gli interessi eventualmente dovuti vengono accreditati, insieme al capitale, sul conto corrente ordinario.


SEZIONE VII POLIZZA INFORTUNI CLIENTELA

Art. 1 – Polizza Infortuni Clientela

La Banca offre al Cliente la possibilità di usufruire della "Polizza Infortuni Clientela" per tutta la durata del rapporto di conto corrente, salva la facoltà di recesso del Cliente, in qualsiasi momento. Le norme, i termini e le condizioni applicabili alla predetta Polizza sono quelli previsti per la apposita Polizza stipulata dalla Banca, copia della quale è disponibile presso ogni filiale della Banca stessa.

I costi della predetta polizza sono quelli indicati nell'allegato Documento di Sintesi e/o Foglio Informativo. Tali costi verranno addebitati sul presente rapporto di deposito.

Banca Popolare Valconca S.p.A.



GLOSSARIO

Ai fini del presente Contratto si intendono per:

“**Accredito**”, il denaro versato dal Cliente sul proprio conto corrente;

“**Addebito**”, il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal Cliente sia dalla Banca per suo conto;

“**Addebito diretto**”, con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca il trasferimento di una somma di denaro dal conto del Cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca alla data o alle date convenute dal Cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare;

“**AISP**”, un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

“**Anno solare**”, il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre del medesimo anno;

“**Arbitro Bancario Finanziario**”, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;

“**Area dell'Euro**”, l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato come propria moneta l'Euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l'Euro come propria moneta;

“**Assegno bancario**”, lo strumento di pagamento con cui il Cliente dà ordine alla Banca presso cui intrattiene un rapporto di conto corrente di pagare una certa somma di denaro a terzi o a se stesso;

“**Avviso di scadenza**”, nel servizio di ritiro effetti, il documento inviato dalla Banca Domiciliataria al debitore, in cui sono riportati i dati del titolo in scadenza per il pagamento;

“**Autenticazione forte del cliente**”: un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

“**Banca**”, la Banca Popolare Valconca S.p.A.;

“**Banca Domiciliataria**”, banca presso la quale, nel servizio di ritiro effetti, è possibile effettuare il pagamento;

“**Beneficiario**”, il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento;

“**Bonifico**”, l'operazione con la quale si trasferiscono le somme da un conto corrente ad un altro, anche di banche diverse;

“**Bonifico - SEPA**”, con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA;

“**Bonifico – extra SEPA**”, con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi non-SEPA;

“**Cliente**”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un contratto di conto corrente con la Banca;

“**Cliente al dettaglio**”, i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;

“**CISP**”, un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, autorizzato ai sensi della normativa vigente;

“**Compensazione**”, il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci – nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti;

“**Consumatore**”, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

“**Credito liquido**”, il credito determinato nel suo ammontare;

“**Credito esigibile**”, il credito scaduto del quale si può pretendere l'adempimento;

“**Data Valuta**”, la data di riferimento utilizzata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;

“**Documento di Sintesi**”, il frontespizio del Contratto, recante le condizioni economiche e le più significative condizioni contrattuali applicate al rapporto;

“**Effetti**”, i documenti (solitamente cambiali) che consacrano i crediti che in generale un soggetto vanta nei confronti di terzi e con i quali il debitore si impegna ad onorare il suo debito ad una data prestabilita;

“**Estratto conto**”, il documento contabile nel quale sono riportate in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate nel periodo considerato, a debito e a credito, così da consentire al titolare del rapporto di verificare l'esattezza delle scritture registrate dalla Banca;

“**Fido**”, somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi;

“**Filiale**”, la succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;

“**Firma congiunta**”, firma che deve essere apposta sul Contratto da tutte le persone intestatarie del conto corrente;

“**Foglio Informativo**”, il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del Servizio e sulle condizioni economiche offerte;

“**Foro Competente**”, il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;

“**Giornata Operativa**”, il giorno in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della Filiale interessata, sono regolarmente aperti al pubblico e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare l'operazione di pagamento interessata sul sistema interbancario;

“**Girata**”, l'atto con il quale un soggetto, detto girante, dà ordine al debitore indicato nel titolo di pagare ad un altro soggetto, il giratario, diverso da quello originariamente indicato nel titolo;

“Guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario”, la Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario;

“Guida Pratica «Il conto corrente in parole semplici»” la Guida finalizzata ad orientare la clientela nella scelta del conto corrente più adatto alle proprie esigenze;

“Microimpresa”, l'impresa che possiede i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 84, lett. b) della direttiva 2007/64/CE;

“Operazione di Pagamento”, il complesso di attività disposte dal Pagatore o dal Beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più prestatori di servizi di pagamento;

“Ordine di Pagamento”, l'istruzione di un Pagatore o di un Beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;

“Pagatore”, il Cliente quando è il pagatore di un'Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul conto, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal Beneficiario dello stesso o per il suo tramite (ad es. nel caso di addebiti diretti);

“Pegno”, la garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo e, in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con preferenza sugli altri creditori;

“PISP”, un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del medesimo Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento;

“Prestatore di Servizi di Pagamento”, un soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi inclusa la Banca;

“Recesso”, la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto di servizio di cassette di sicurezza;

“Reclamo”, ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail);

“Rilascio moduli di assegni”, rilascio di un carnet di assegni; “Ritenzione”, la facoltà della Banca di trattenere titoli e valori del Cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o diversamente garantiti);

“Ritiro”, operazione bancaria che permette al debitore di ritirare (pagare) un effetto cartaceo domiciliato presso una Filiale della Banca o di altra banca (Banca Domiciliataria);

“Saldo”, la differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data;

“Saldo disponibile”, la somma di denaro disponibile sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata dal Cliente;

“Salvo Buon Fine”, clausola generalmente riferita all'accredito in conto corrente di somme in assegni, utilizzabili a condizione che gli stessi siano regolarmente pagati alla Banca;

“Sconfinamento”, le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extrafido”); le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);

“SEPA”, l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro, ossia i 27 Paesi membri della UE, oltre l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera e i paesi che successivamente entreranno a fare parte dell'area unica di pagamenti in euro;

“Servizio di disposizione di ordine di pagamento”, un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

“Servizio di informazione sui conti”, un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

“Sito Internet”, il sito *internet* dedicato al servizio all'indirizzo www.bancavalconca.it;

“Supporto durevole”, qualsiasi strumento che: i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, ii) consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

“Tasso di interesse”, la misura della remunerazione del capitale espressa in percentuale;

“Tecniche di comunicazione a distanza”, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente, della Banca o di un suo incaricato.

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

CAUSALE	DESCRIZIONE	CAUSALE	DESCRIZIONE	CAUSALE	DESCRIZIONE
AA	BONIFICO DA/PER ESTERO	ZH	RIMB.TITOLI E/O FONDI COM	31	EFFETTI RITIRATI
AFA	DISP.G/CONTO ALTRI-ACCR.	ZI	BONIFICO DALL'ESTERO	32	EFFETTI RICHIAMATI
AFD	DISP.G/CONTO ALTRI-ADDEB.	ZL	BONIFICO SULL'ESTERO	33	PRELIEVO VISA DEBIT
AQ	FATT. ACQUEDOTTO	ZP	COMM.E SPESE SU FIDEIUSS.	34	DISP. G/CONTO NS.
AR	ADDEBITO ASSICURAZIONE	ZR	ONERI ACCESS.PAG.TARD.ASS	35	STORNO R.I.BA.
AS	PREMIO ASSICURATIVO	ZTA	INC. BOLLETTINO BANCARIO	37	INSOLUTO R.I.BA/DOC.TI
A7	EROG.FINANZ.DIVERSI	ZTB	PAGAM.BOLLETTINO BANCARIO	39	DISP.EMOLUMENTI
A9	RESTO SU VERSAMENTO	ZU	BONIFICO PREVID. COMPL.RE	41	DISP.A MEZZO S.A.
BS	BOLLO ASSEGNI	ZV	BONIFICO RIMBORSO RID	42	EFF.INSOL O PROTES
BV	ESTINZ. CERT. DEPOSITO	ZX	BONIFICO ONERI DEDUCIBILI	43A	PAGAMENTO POS VISA DEBIT
BZ	EMISS. CERT. DEPOSITO	ZZ	BONIFICO DA SOCIETA CARTE	44	ADD.UTILIZZO CRED.DOC.EST
CA	ACCR.CONAD CARD	Z6	PREL.A VAL.SU CRED SEMPL.	45	CARTA DI CREDITO
CF	COMM. CRED. FIRMA	Z7	ACCREDITO RID	46	MANDATO DI PAGAMENTO
CG	CAPITAL GAIN	Z7M	MATURAZIONE RID SBF	47	UTILIZZO CREDOC
CN	ADDEBITO CONAD CARD	Z8	ACCREDITO MAV	48	BONIFICO
CP	COMMISSIONI P.O.S.	Z9	INSOLUTO/STORNO RID	50	PAGAMENTI DIVERSI
DU	DELEGA UNICA	011	VER.ASS.BPV STESSA FIL.	51	ASSEGNO TURISTICO
EN	E.N.E.L.	012	VER.ASS.BPV ALTRA FIL.	52	PRELEVAMENTO
ET	EMISSIONE ASS. TRAENZA	013	VER.ASS.SU P.ALTR BANCHE	53	ADD.CREDOC
FB	FONDO SOLIDARIETA' CONSAP	015	VER.ASS.CIRC.ALTR BANCHE	55	ASS.INSOL/PROTEST.
FN	NOTA DI ACCREDITO BANCA	022	VER.AS.FUORI P/ZA ALTRE B	56	RICAVO EFFETTI
FP	PAGAMENTO FATTURA BANCA	023	VER.ALTR MAT./ASS.ESTERO	57	ASSEGNO/VAGLIA IRREGOLARE
GA	GAS	03	VERSAMENTO CONT NS. SP. AUT.	58	REVERSALE DI INCASSO
IB	EFF.INSOLUTI S.B.F.	04	VERSAMENTO ASS. ALTRI S.A.	60	RETTIFICA VALUTA
IS	EFF.INSOL.SCONTO	05	PREL. SU NS.S.A.	63	SCONTO EFFETTI DIRETTI
IT	IMPOSTE/TASSE NEGOZ. TIT.	06	INCASS.ADD.PREAUTORIZZ.	64	SCONTO EFFETTI
J3	RIMBORSO CARTA EURA	07	INCASSO ADD.NON AUT.	66	SPESE
J4	EMISSIONE/RICARICA EURA	08	DISP.INC.IMPAGATE	70	COMPRAVENDITA TITOLI CO.
J7	INT. DI MORA SU INSOLUTI	09	INC.TRAMITE P.O.S.	72	ACCR.DOC.ESTERO
K5	ASS. INSOL/PROTEST. CHECK	10	ASSEGNI CIRCOLARI	74	VALORI BOLLATI
MR	MOV. RAPPORTO DORMIENTE	11	PAGAMENTO UTENZE	78	VERSAMENTO CONTANTE
MS	MOVIMENTO SOFFERENZA	13	ESTINZ. ASSEGNO X CORRISP.	79	DISP. G/CONTO ALTRI
PE	PAGATO ESITO ELETTR.ASS.	131	EST. ASSEG. ALLO SPORTELLO	80	COMPRAV.TITOLI TERM

PP	PAGAMENTO PEDAGGI	14	CEDOLE/DIVIDENDI	81	ACCR.RIPORTO TITOLI
PR	RICHIAMO RID	15	RIMBORSO FINANZIAMENTO	82	EST. RIPORTO TITOLI
RB	EFFETTI RICHIAMATI S.B.F.	16	COMMISSIONI	83	SOTTOSC. TIT/FONDI
RE	EFFETTI RITIRATI ALTRI	17	LOCAZIONI	84	RIMB.TITOLI SCADUTI/ESTR
RR	RICHIAMO RIBA/DIPA	19	IMPOSTE E TASSE	85	AUMENTO CAPITALE
RT	RIMBORSO TASSE	20	CASSETTE SICUREZZA	86	ACCENSIONE ANT/FINAN
RU	RIMBORSO UTENZE	21	CONTRIBUTI SOCIALI	87	ESTINZIONE ANT/FINAN
SB	STORNO SBF	22	SP.GEST/AMM.DEP.TITOLI	88	UTIL.CONTO VALUT.
SC	COMPRAV.AZ.NS.SOCI	23	ACCR.INTERBANC.	90	PAG.TO/INCASSO RIM.DOCU.
SE	SEAT	24	PAGAM. DOC. ITALIA	91	PREL.SU ALTRI S.A.
SI	TELECOM	25	ADDEBITO INTERBANCARIO	92	COSTO LIBRETTO ASSEGNI
ST	REC. SPESE TELEF./POSTALI	26	VS.DISPOSIZIONE	94	COMM. SPESE TITOLI
STC	GIRO PARTITA	27	EMOLUMENTI	95	COMM. SPESE ESTERO
XA	ESTINZIONE POLIZZE VITA	28	DIVISA	96	RETTIFICA IMPORTO
XB	SOT.ZIONE POLIZZE VITA	29	ACCR.RI.BA.	97	O/C MONTE TITOLI
Y78	VERSAMENTO CONTANTE	29M	MATURAZIONE RI.BA. SBF	98	PRELIEVO CON CARTE EC
ZD	PAG.PER SERVIZIO TELEF.	30	ACCR. EFFETTI SBF		
ZE	PAG.PER SERVIZI ACQUA/GAS	30M	MATURAZIONE EFFETTI SBF		

_____ , ____/____/_____

Il Cliente dichiara di accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente ad ogni effetto di legge nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 cod. civ., le seguenti norme:

Sezione I: art. 4 (modalità di esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente, facoltà di farsi sostituire; limitazione della responsabilità della Banca); art. 6 (azione principale sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari); art. 7 (revoca e modifica dei poteri di rappresentanza); art. 10 (garanzia e compensazione); art. 12 (recesso); art. 13 (modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali; modifica dei tassi di interesse applicabili alle aperture di credito a tempo determinato concesse a clienti non classificati come "Consumatore" o "Microimpresa"); art. 15 (deroga al foro competente per i clienti non classificati come "Consumatore");

Sezione II: art. 2 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 10 (chiusura periodica del conto – regolamento degli interessi, commissioni e spese); art. 11 (decadenza dal diritto di contestare i rendiconti);

Sezione III: art. 3 (codici identificativi inesatti); art. 6 (irrevocabilità degli ordini di pagamento); art. 8 (decadenza dal diritto di contestare operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite); art. 9 (limitazione della responsabilità della Banca e responsabilità del cliente); art. 19 (limiti alla revocabilità degli addebiti); art. 20 (decadenza dal diritto di chiedere il rimborso delle somme addebitate); art. 21 (limitazione della responsabilità della Banca).

Sezione IV: art. 3 (assenza di disponibilità sul conto di addebito); art. 6 (recesso della Banca dalla convenzione di assegno);

Sezione V: art. 2 (maturazione e regolamento degli interessi); art. 3 (recesso della Banca dall'apertura di credito); art. 4 (clausola risolutiva espressa);

Sezione VI: art. 4 (svincolo delle somme depositate).

La Banca per accettazione

Timbro e firma della Banca